

CCCLXVIII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TOSATO

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	14329
Proposta e disegni di legge (Deferimento a Commissioni in sede legislativa):	
PRESIDENTE	14329
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione (175)	14330
PRESIDENTE	14330, 14337, 14342,
DOMINEDÒ, <i>Relatore per la maggioranza</i>	14330
14331, 14341 14343, 14344, 14346,	
SEGNÌ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	14330, 14343, 14344, 14346
MICELI	14330, 14340, 14341, 14342,
14344, 14346	
SAMPIETRO GIOVANNI	14337
ZANFAGNINI	14337, 14340, 14342, 14346
LOPARDI	14337, 14341, 14343, 14347
FERRARIS	14337, 14343
MONTANARI	14337
TOZZI CONDIVI	14337
SANSONE, <i>Relatore di minoranza</i>	14337, 14342,
14345	
MARABINI	14338
GIACCHERO	14343
GUI	14344
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	14346

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Caiati, Campilli e Chieffi.

(*I congedi sono concessi*).

Deferimento di una proposta e di disegni legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Il Presidente della VI Commissione permanente (istruzione) ha chiesto che la proposta di legge di iniziativa del deputato Sailis « Proroga per le nomine e i trasferimenti d'insegnanti universitari » (927), già deferita alla Commissione medesima in sede referente, le sia invece assegnata in sede legislativa. Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle competenti Commissioni permanenti, in sede legislativa:

« Modificazioni al decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485, concernente la concessione all'industria privata della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Circumflegrea » (958);

« Modifiche alla legge 17 luglio 1942, numero 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi » (*Urgenza*) (959);

« Emissione di Buoni novennali del Tesoro con scadenza 1° aprile 1959 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (966).

La seduta comincia alle 10,30.

MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.
(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione.

Come la Camera ricorda, nell'ultima seduta in cui è stato discusso questo disegno di legge sono stati svolti tutti gli emendamenti presentati agli articoli 7 e 8.

Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 7 ?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime il parere che l'emendamento Monticelli, con la specificazione, dopo le parole « e per i componenti la famiglia », delle altre « indicati nel contratto » non meriti accoglimento, poiché quello della famiglia colonica in sé e per sé considerata, senza ulteriori elementi indicativi, è concetto essenziale della materia, connaturato all'istituto stesso della mezzadria. D'altra parte, è ovvia la considerazione che gli estranei non fanno parte della famiglia.

Per analogo motivo la Commissione non è favorevole neppure all'emendamento sostitutivo degli onorevoli Grifone ed altri, perché essa considera — ripeto — come concetto essenziale da porre a base del contratto quello della famiglia colonica in sé e per sé considerata, il cui capo è quello che è; e cioè esso può coincidere col capo naturale della famiglia, come nulla esclude il contrario, appunto in vista di esigenze come quelle segnalate dall'onorevole Grifone. Ma tutto ciò attiene al processo interno, alle *interna corporis*, che non costituiscono oggetto di disciplina della presente legge.

La Commissione deve poi fare una proposta di coordinamento, sia pure sostanziale: la formulazione del secondo periodo del secondo comma di questo articolo 7 deve essere armonizzata con quella adottata nell'alinea b) dell'articolo 2 (a seguito di emendamento approvato da questa Camera). Pertanto le parole « fatti illeciti » andrebbero sostituite con le altre « fatti di tale rilievo », e dopo le parole « per il loro carattere », andrebbero inserite le altre « e in relazione alla specie del contratto ».

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 7 ?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non posso accettare l'emendamento Monticelli, in quanto esso vincolerebbe individualmente i singoli componenti la famiglia in un contratto di mezzadria che è stipulato con tutta la famiglia, con le variazioni che la famiglia può avere nel corso di validità del contratto: sostituendo a un contratto tra una persona e un gruppo familiare un contratto fra concedente e singoli componenti la famiglia, si snaturerebbe completamente il concetto di colonia.

Sono anche contrario all'emendamento Grifone: mi pare che il capoverso dell'articolo 7 dia già ampia applicazione al potere di scelta nei casi in cui il reggitore debba essere sostituito per morte o per sopravvenuta incapacità o impedimento: quindi il principio dell'onorevole Grifone è già adottato dal capoverso, man mano che i singoli reggitori dovranno essere sostituiti, anche se le modalità non sono identiche. Pertanto sono favorevole al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Monticelli non è presente, il suo emendamento s'intende ritirato.

Passiamo all'emendamento Grifone, Miceli ed altri, non accolto dalla Commissione né dal Governo:

« Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

« La famiglia mezzadrile è rappresentata dal capoccia o reggitore, che viene scelto dai membri della famiglia di età superiore ai 18 anni.

« La sostituzione del rappresentante deve essere comunicata al concedente ».

Onorevole Miceli, vi insiste ?

MICELI. Vi insisto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione, con la modificazione di coordinamento proposta dal relatore:

« La famiglia colonica è rappresentata dal reggitore o capoccia, il quale stipula il contratto con il concedente per sé e per i componenti la famiglia.

« In caso di morte del reggitore o di sopravvenuto suo impedimento, qualora i componenti la famiglia designino fra di loro la persona idonea a sostituirlo, il nome del nuovo reggitore deve essere notificato al concedente. Questi non può opporsi alla sostituzione, se

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

non nel caso in cui il designato abbia commesso fatti di tale rilievo che, per il loro carattere e in relazione alla specie del contratto, non consentano la prosecuzione del rapporto. In caso di mancata sostituzione, si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 2158 del codice civile ».

(È approvato).

Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 8?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Io considererò unitamente, dal punto di vista concettuale, gli emendamenti totalmente sostitutivi Grifone, Zanfagnini e Lopardi: le considerazioni che sto per fare valgono quindi per tutti e tre gli emendamenti, nella parte relativa al problema fondamentale della direzione dell'azienda.

La proposta contenuta nei tre emendamenti — anche se con formulazioni diverse — è quella di affermare nella legge il principio della condirezione aziendale. Su questo punto la maggioranza della Commissione, rifacendosi all'ampio dibattito che ebbe luogo in sede referente, riferendosi a quanto detto prima nella relazione e poi nella discussione in quest'aula, deve fare le seguenti considerazioni.

L'articolo 8, nel testo proposto dalla Commissione in luogo del testo ministeriale, introduce quella che a noi sembra una vera innovazione. Poiché, nel mentre il testo originario stabiliva che la direzione del potere spettava, come titolarità, al concedente, noi abbiamo detto che la direzione del potere spetta, come esercizio (e non come titolarità), al concedente. Qual'è il significato di questa innovazione? Qual'è il suo significato pratico (per venire così incontro alla domanda insistente fatta, specie dall'onorevole Zanfagnini)? Risponderò appunto praticamente, e non solo teoreticamente, perché non credo sia questa la sede per indugiare sulla distinzione fra i concetti, pur fondamentali, di titolarità e di esercizio, distinzione che si afferma in innumeri campi dell'ordinamento. Farò solo, dicevo, rilievi pratici, dimostrando come una tale innovazione concettuale porti a delle conseguenze concrete.

E mi spiego! È solamente in base al nuovo concetto per cui per la prima volta si riconosce esplicitamente nell'ordinamento positivo il carattere associativo del rapporto è solamente in base a tale nuovo presupposto, che discendono determinate conseguenze. Poiché, se non si affermasse il postulato (che per noi è una conquista) della natura associativa

del rapporto, riconosciuto oggi dal diritto positivo anche se intuito a suo tempo dalla dottrina, non si spiegherebbero quei corollari che oggi costituiscono norma giuridica, regola di condotta, precetto normativo.

È naturale, e ciò sia detto per inciso, che la legge deve contenere solamente regole di condotta. Questo è un principio sancito perfino per la Costituzione: l'ordine del giorno preliminare ai lavori dell'Assemblea Costituente, approvato il 25 ottobre 1946 dai rappresentanti delle diverse parti della Camera e sottoscritto anche dall'onorevole Togliatti, dice che la Costituzione, cioè la legge delle leggi, deve solamente contenere « disposizioni normative e istituzionali ». Se questo vale per la Costituzione, dove pur sorge il problema delle affermazioni di principio che oscillino fra il campo giuridico e quello etico, tanto a maggior ragione ciò deve dirsi per la legge speciale, alla quale, per definizione, non spetta se non dettare regole di condotta: la legge afferma norme, non principi. Ecco perché, anche formalmente, non può essere inserito nel corpo della legge il presupposto concettuale della natura associativa del rapporto e della conseguente contitolarità del diritto di gestione e di direzione. Che cosa si deve inserire nella norma? Ecco: solamente ciò che costituisce conseguenza normativa di un tale presupposto. Ed allora noi dobbiamo vedere se effettivamente l'articolo 8 si mantenga fedele a questa impostazione concettuale, consacrando nel disposto legislativo tutto ciò che discende, come norma, dal presupposto.

Sembra alla Commissione che l'articolo 8 sia coerente a detta impostazione (anzi, si farà una ulteriore proposta perché esso vi sia ancora più formalmente coerente), perché vi sono tre punti che vengono affermati in sede normativa.

Il primo (procederò a ritroso rispetto all'ordine della legge per andare via via verso l'affermazione più forte) è quello che la direzione affidata al concedente debba concretamente ispirarsi al concetto della « collaborazione », elemento tipico del rapporto associativo;

Il secondo punto è che la direzione da parte del concedente deve attuarsi concretamente attraverso l'obbligo legislativo della « consultazione ». La onorevole Coppi Iria ricordava ieri che questa consultazione vi è già nella realtà, ma oggi si passa dal piano degli usi al piano della legge;

Il terzo punto è che, venendo la direzione esercitata da un soggetto nell'intere-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

resse di due soggetti, sorge l'obbligo della responsabilità dell'uno verso l'altro. Se noi ci muovessimo sul piano del rapporto non associativo, esclusivo di ogni contitolarità della direzione, non si concepirebbe la responsabilità del concedente verso il mezzadro nel senso accolto dalla legge.

E debbo aggiungere, a questo proposito, che le resistenze, da taluna parte espresse, al concetto della responsabilità si ricollegano proprio ad un diverso presupposto concettuale. Solo disconoscendo il principio della associazione e delle contitolarità, si può infatti pervenire a disconoscere il fondamento di una responsabilità del soggetto che, amministrando anche nell'interesse di un'altro soggetto, è logicamente tenuto, verso questi, alla buona amministrazione.

Comunque, per arrivare, come accennavo, fino alle ultime conseguenze della nostra impostazione concettuale, io mi permetto, a nome della Commissione, di chiarire più esplicitamente il concetto della gestione nell'interesse, non solamente proprio, ma anche altrui, proponendo una formulazione per cui, in luogo della dizione « La direzione del potere viene esercitata dal concedente ecc. », diremmo « La direzione del potere viene esercitata nel comune interesse dal concedente ecc. ».

Io credo di aver compiuto così il mio dovere di giustificazione concettuale, nei riguardi della soluzione adottata.

Quanto al dovere della giustificazione pratica, io debbo aggiungere solamente una parola nei confronti di alcuni oratori, i quali hanno insistito in concreto sulla possibilità di conferire a entrambi i soggetti la condirezione. Io credo che, dopo le considerazioni di principio, valgano quelle di fatto. Di regola, una gestione comune, una direzione comune, non è economicamente e socialmente utile.

In tutti gli organismi associativi, a cominciare dalle società che costituiscono persona giuridica, si forma sempre, sulla base del patrimonio comune e della titolarità comune, un'amministrazione unitaria: cioè si imprime sempre all'azienda una volontà direttiva unitaria, per evitare possibilità di dispareri e di disaccordi i quali ferirebbero la bontà stessa dell'amministrazione.

Ma questa esigenza, che è propria delle associazioni le quali costituiscono persona giuridica, è anche un'esigenza delle associazioni che non costituiscono persona giuridica. Limitandoci ad esempi tratti dal diritto privato, come quello delle società in accoman-

dita o dell'associazione in partecipazione, noi vediamo che anche ivi la gestione è unitariamente riconosciuta al titolare dell'azienda. E ciò proprio per le dette impreteribili esigenze. L'esempio è pertinente, anche se l'associato è piuttosto un prestatore di capitali che non un prestatore d'opere, dal momento che, nell'un caso e nell'altro, solo gestore dell'impresa è l'associante.

Ed allora, se l'esigenza pratica è, impreteribile, risulta evidente che la soluzione adottata è la sola realizzabile, così dal punto di vista di principio come da quello della opportunità concreta. Infatti, il conflitto o il dualismo non nasce qui fra proprietà inerte e lavoro, bensì fra proprietà ed impresa, vale a dire fra due forme di lavoro, fra lavoro materiale e lavoro di impresa. Qui è in giuoco una proprietà che si muove, una proprietà attiva, poiché la proprietà in senso dinamico è l'impresa. È naturale quindi che la direzione competa al concedente, cioè a colui che, come proprietario imprenditore ha il maggiore interesse e le maggiori possibilità di impiego sul fondo.

Per queste ragioni noi crediamo di restare aderenti così ai principi dell'istituto della mezzadria, come alle sovrastanti norme della Costituzione. La Costituzione è stata particolarmente richiamata dalla onorevole Coppi Ilia, la quale ha citato l'articolo 46. Ma io debbo dire alla onorevole Coppi che l'articolo 46 usa una dizione alquanto diversa da quella che essa ha ricordato, giacché il testo parla di « collaborazione » del lavoratore alla dirigenza dell'azienda. Ora il concetto costituzionale qui si attua non solo mediante l'amministrazione nell'interesse comune, ma anche attraverso il richiamo esplicito fatto nell'articolo 8 al principio della collaborazione, in base alla stessa terminologia dell'articolo 46 della Costituzione: ciò che dimostra come noi abbiamo imboccato la via giusta; e su questa via cammineremo nell'interesse della produzione e del lavoro.

Vi sono altri punti particolari, dopo la questione generale. Prima di arrivare al problema relativo all'ultimo comma, cioè ai consigli di fattoria, io devo fare alcuni rilievi nei confronti degli emendamenti Zanfagnini e Lopardi, poiché essi disciplinano la direzione aziendale in un modo diverso fra di loro, pur dopo avere adottato una comune impostazione. Quindi, se finora ho dovuto discutere e vagliare gli elementi comuni, adesso, per completare l'esame critico, debbo passare agli elementi differenziali e cioè vagliare i diversi modi in cui i sostenitori teorici della

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

condirezione credono di poter risolvere concretamente il problema.

L'emendamento Zanfagnini non può sfuggire a questa realtà: la condirezione, dal punto di vista pratico, apre la via alla possibilità di dissensi e di disaccordi; e allora, come fronteggiare la situazione? con il secondo comma dell'emendamento, che suona: « In caso di dissenso fra concedente e mezzadro nell'esercizio della condirezione decide l'ispettore agrario mandamentale »? Ora, l'onorevole Zanfagnini, è troppo esperto del sistema generale del diritto e della Costituzione, perché io debba indugiare a sottolineare in quest'aula come — oltre le difficoltà e i pericoli di un'interferenza, e troppo facile e continua, dell'autorità amministrativa nella vita dell'azienda — si finisca così per conferire il potere di dirimere una controversia a un organo non giurisdizionale, ma amministrativo. Sotto questo profilo, proprio dal punto di vista sostanziale, l'emendamento è inaccoglibile.

ZANFAGNINI. È una controversia tecnica.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Diviene però una controversia giuridica.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Mi aspettavo l'interruzione. Ella è troppo aperto alle esigenze di questa materia, per non essersele poste a tempo e, essendosele poste, ha creduto di superarle attraverso il concetto della controversia tecnica, anziché giuridica. Ma è troppo evidente che, in caso di disaccordo fra le parti, non v'è controversia nella valutazione degli aspetti tecnici la quale, nel caso singolo, non si traduca, dal punto di vista intrinseco, in controversia giuridica strettamente intesa.

E allora, nonostante ogni tentativo di fuga, con l'emendamento Zanfagnini noi ci porremmo, anche senza volere, contro la Costituzione. Pertanto, la Commissione è — ripeto — tenuta ad esprimere parere sfavorevole.

Quanto alla soluzione, per qualche aspetto brillante, dell'onorevole Lopardi (sottolineata dall'onorevole Faralli) io debbo osservare che il punto di partenza è sostanzialmente il nostro. È bene dichiarare ciò pubblicamente: questo avvalorà l'esattezza della impostazione di partenza data dalla Commissione.

Ma, quando gli onorevoli Lopardi ed altri dicono: « la direzione del podere spetta congiuntamente al concedente ed al mezzadro », e subito dopo aggiungono: « e viene esercitata, sotto la sua personale responsabilità ecc. dal contraente più idoneo », af-

fermano qualche cosa che, se per la prima parte coincide concettualmente con quanto ho già avuto l'onore di dire, per la seconda parte, e cioè agli effetti pratici (dopo quelli teorici), non è più sostenibile. In altri termini, l'onorevole Lopardi ci dimostra una seconda volta come praticamente non si possa dare, almeno in questo momento storico, soluzione diversa da quella che la Commissione ha dato. Ce lo dimostra con la forza delle cose, perché evidentemente egli ha lavorato d'ingegno, ha escogitato una nuova soluzione dopo quella dell'onorevole Zanfagnini, proponendo che, fermato il concetto della contitolarità, l'esercizio sia invece affidato al contraente più idoneo.

Ma chi è il contraente più idoneo? Chi accerterà ciò? E secondo quali criteri si farà questo accertamento?

LOPARDI. Se sono d'accordo, è il contraente più idoneo; se sono in disaccordo, è il concedente.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Ecco: appunto perché il criterio dell'onorevole Zanfagnini non è soddisfacente, l'onorevole Lopardi dice: in caso di disaccordo sulla scelta, la direzione viene esercitata dal concedente, il quale ha l'obbligo di consultare il mezzadro (come abbiamo detto noi), ed è direttamente responsabile rispetto allo stesso delle decisioni non prese di comune accordo. Il concedente che non presti una conveniente direzione tecnica (analogamente abbiamo detto noi) è tenuto al risarcimento dei danni verso il mezzadro. Ma, nel caso in cui non venga personalmente esercitata dal concedente o non venga da lui affidata a un tecnico agrario iscritto negli albi professionali, la direzione o, meglio, l'esercizio del potere di direzione del podere viene assunto dal mezzadro.

Ora, è troppo evidente che noi così ritorniamo alla difficoltà di partenza, perché resta a determinare il momento in cui non venga adeguatamente prestata dal concedente la direzione.

MICELI. La parola « adeguatamente » non esiste nel testo dell'emendamento!

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Lo so bene, onorevole Miceli! Ma appunto perciò la aggiungo io. È vero che l'onorevole Lopardi è troppo intelligente per non capire che, dicendo « adeguatamente », urterebbe in modo esplicito contro la mia obiezione, e perciò non lo dice: infatti il testo si limita a prevedere il caso in cui non venga esercitata personalmente dal concedente.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

Ma, se vogliamo andare al fondo delle cose, come escludere che l'esercizio personale da parte del concedente costituisca anche un idoneo esercizio? Il non idoneo esercizio finisce, in ultima analisi, per equivalere al non esercizio, cioè al non esercizio previsto dall'emendamento. E come escludere allora questa nuova fonte di dibattiti, di discussioni, di divergenze?

MICELI. V'è il risarcimento danni.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Sotto ogni e qualsiasi aspetto si guardi il problema, si finisce per arrivare, ad avviso della Commissione, a soluzioni che, per il desiderio di ulteriori apparenti innovazioni, feriscono le esigenze superiori dell'unità di direzione, le quali sono il presupposto primo per la rettilinea direzione dell'azienda, per l'incremento della produzione, per la bontà della gestione e, quindi, per l'interesse stesso del lavoratore associato.

Quanto al secondo comma, l'onorevole Lopardi tocca il problema delle compravendite e dei conferimenti di cose e prodotti comuni.

Devo dire, in proposito, che la Commissione è sostanzialmente favorevole, anche se non ne propone l'accoglimento formale. E desidero aggiungere una dichiarazione. A proposito della formulazione adottata nel secondo comma (per cui nelle compravendite di cose o prodotti, che sia compiuta nel comune interesse, il mezzadro ha diritto di partecipare alle relative operazioni insieme col concedente) sia ben fermo, ad avviso della Commissione, il concetto che ogni qualvolta si tratta di beni, di scorte, di capitali, di comproprietà dei due soggetti, secondo i principi generali del diritto e secondo i principi della soccida, non vi può essere dubbio che la compravendita debba essere compiuta d'accordo, in quanto due sono i soggetti della cosa compravenduta.

Quanto al terzo comma, si propone, con vari emendamenti, che quanto nel testo della Commissione è sostanzialmente considerato come un organo di consulenza, come un consiglio di efficienza (non dico consiglio deliberativo), sia invece chiamato, secondo i testi proposti, consiglio di cascina o di fattoria. Non abbiamo paura delle parole e credo di poterlo dire pubblicamente a nome della Commissione.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Avete però paura dei fatti.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. I fatti parlano, hanno parlato e parleranno.

Ma osservo che, accogliendo il terzo comma del testo della Commissione, resta fermo,

e cioè accolto sostanzialmente, il concetto del consiglio di efficienza, nel mentre su questa materia, considerando che dovrà intervenire un regolamento di carattere generale, attraverso la disciplina dei consigli di gestione contemplati dall'articolo 46 della Costituzione, sembra alla Commissione, anche sotto tale profilo, che adottare la formulazione dell'ultimo comma sia in questo momento soddisfacente e utile.

Devo ora esaminare gli emendamenti Ferraris, Tozzi Condivi e Montanari.

Il primo è impostato su un concetto diverso, perché, soprattutto per ragioni pratiche — come ha detto il proponente nel suo svolgimento ricordando il pericolo della forza maggiore, nascente alla proprietà o alla produzione al di fuori di ogni fatto umano e di ogni ipotesi di colpa — si manifesta qui il timore che la norma, così come è formulata nell'articolo 8, possa tradursi in un danno all'azienda. Ora, io debbo rispondere che il principio accolto nella seconda parte del primo comma dell'articolo 8 è consequenziale alla impostazione da noi accolta sulla natura dell'istituto. Cosicché la Commissione deve tenerlo fermo come conseguenza necessaria della sua tesi, la quale non può essere smentita nell'atto stesso che la si forma. Ma, ciò posto, debbo aggiungere — credo a tranquillità dell'onorevole Ferraris — che resti ben fermo come anche le ipotesi di risarcimento qui contemplate presuppongano sempre la colpa. Non si concepisce azione di risarcimento senza responsabilità da parte di colui che è chiamato a risarcire. Questi principi cardinali dell'ordinamento, per cui non siamo qui in presenza di quelle ipotesi, così discusse del resto, di responsabilità oggettiva o senza colpa, debbono considerarsi così efficienti da consentire sufficiente garanzia contro ogni dubbio.

Quanto all'emendamento, pure pressivo, dell'onorevole Tozzi Condivi, debbo osservare che egli ha premesso espressamente di riconoscere il criterio della responsabilità; e con ciò anche egli ha coerentemente ammesso l'esigenza di affermare questo corollario delle nostre premesse. Egli ha però soggiunto che la formulazione adottata dal testo può suscitare dei dubbi, nel senso che, a suo avviso, la formulazione stessa, in ipotesi, sembrerebbe involgere l'obbligo di preporre un tecnico all'azienda. Se non vado errato, questo è il punto. Ora, è evidente che qui non si vuole se non richiamare il concetto che il concedente, investito della direzione, è tenuto ad adempiere a tutti i suoi

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

doveri. Questo richiamo è generale: esso in certi casi potrà tradursi con la necessità del tecnico, in tanti altri non importerà tale necessità. Nessun elemento di obbligatorietà, quindi, nessuna innovazione rispetto al diritto comune, bensì semplice richiamo al dovere della buona conduzione, nello stesso modo in cui ogni contraente è tenuto alla buona esecuzione delle prestazioni assunte. Comunque, per maggiore semplicità, si potrebbe snellire tutto l'articolo, dicendo: « Il concedente che non presti conveniente direzione è tenuto al risarcimento dei danni verso il mezzadro ».

Passando all'emendamento Montanari, la Commissione deve osservare che, pur apprezzando altamente l'esigenza dell'istruzione e della formazione agraria nell'ambito delle nuove generazioni e delle categorie contadine o... paracontadine, appare tuttavia evidente come non si possa, in sede di disciplina contrattuale, addossare al concedente o al locatore ulteriori obblighi oltre quelli già previsti in materia di miglioramenti e di innovazioni. Qui si tratta di materia affidata particolarmente allo sviluppo delle prossime leggi sulla bonifica, sull'incremento dell'istruzione professionale agraria, materia involgente compiti che sono particolari dello Stato.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 8?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il grave problema sul quale si concentra la discussione è quello relativo alla direzione dell'azienda mezzadrile. Nella formulazione originaria del progetto, la questione era risolta in modo specifico, nel senso che era indicato chi fosse il titolare della direzione. La formulazione studiata dalla Commissione mi pare migliore in quanto, mettendo nell'ombra la risoluzione della questione di diritto e di principio, si limita a occuparsi dell'esercizio di questo potere di direzione.

Abbiamo, nel caso della mezzadria, un contratto associativo come avviene in altri tipi di associazioni? Il problema che deve preoccupare dal punto di vista giuridico e pratico è quello di colui che deve esercitare la direzione stessa. Sono stati ricordati, in proposito, precedenti relativi ad altre forme associative, conosciute nello stesso codice civile, in cui la direzione spettava congiuntamente a diverse persone interessate. In realtà, però, dobbiamo distinguere i casi di direzione stabiliti dalla legge da quelli stabiliti dal contratto. Possiamo concepire che in una società in nome collettivo sia il

contratto a stabilire quale dei soci debba avere l'amministrazione dell'azienda ma, nelle forme associative in cui non può arriversi a una simile determinazione contrattuale (qual'è in Italia la mezzadria), il legislatore può permettersi di regolare lui la materia.

Vi sono casi nei quali, pur essendovi pluralità di interessi, l'amministrazione è esercitata da coloro i quali hanno minori interessi nell'azienda. Se noi consideriamo le associazioni o di partecipazione, noi vediamo come accomandante e accomandatario, associante e associato, possano avere interessi ben diversi nell'azienda, e ben distinti da quelli che sono i poteri di amministrazione; i poteri possono spettare all'associante anche se la controparte ha conferito dei capitali maggiori, o anche se i suoi interessi materiali sono più ingenti di quelli della parte che ha l'esercizio dell'amministrazione. Problema, quindi, giuridico e pratico (il legislatore non può dimenticare il lato pratico di questi problemi, e non può perciò ammettere una formulazione di difficile realizzazione). La formulazione proposta dalla Commissione mi sembra risolve brillantemente il problema: non si preoccupa del titolare del diritto, e dice che la direzione viene esercitata, nel comune interesse, dal concedente.

Le altre formule a che cosa si riducono? Esaminiamole dal punto di vista teorico e dal punto di vista pratico.

Gli emendamenti Grifone, Zanfagnini, Lopardi affidano l'amministrazione ad entrambe le parti. Ma, quanto all'esercizio, in tutte queste formule, si deve prevedere il caso di disaccordo nell'esercizio e quindi il caso di controversie continue, le quali incepperebbero inevitabilmente l'andamento della azienda.

L'onorevole Zanfagnini, con la sua formulazione, ha cercato molto elegantemente di eliminare la controversia giuridica, ma io sono d'accordo col relatore che la controversia giuridica risorge e che ogni controversia di natura tecnica si trasforma in una controversia di natura giuridica. Dobbiamo o non dobbiamo comprare il concime? Nel disparere tecnico è insito il disparere su un atto giuridico. Non è la controversia di tecnica astratta, nel qual caso si può essere indifferenti, ma è la controversia di tecnica pratica, la quale è certamente una controversia giuridica che ha un fondamento tecnico. Ed allora vi è un articolo della Costituzione il quale ci impedisce di attribuire la soluzione di questa controversia ad un ispet-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

tore agrario, senza contare che sarebbe materialmente impossibile agli ispettori agrari poter risolvere queste controversie, che sarebbero numerosissime e necessiterebbero di un personale tecnico assai più numeroso di quello che qualunque ministero possa avere.

Quindi, tecnicamente, la soluzione di questa controversia, com'è prospettata nell'emendamento Zanfagnini, non si può accettare.

Vediamo l'emendamento Lopardi. Anche in questo caso, in fondo, si riconosce che nell'eventualità di un disaccordo sia il concedente ad esercitare la direzione dell'azienda. Ed allora tanto vale che noi riconosciamo che, praticamente, è questa la soluzione inevitabile, che riconosciamo cioè che il concedente deve esercitare nel comune interesse, e quindi anche come mandatario dell'altro contraente, e che pertanto gli addossiamo tutta la responsabilità. In fondo, accettando l'emendamento Lopardi, in pratica avverrebbe questo. Basterebbe il disaccordo — ed il concedente sarebbe incoraggiato a non essere d'accordo — perché il concedente assuma lui la direzione tecnica ed amministrativa dell'azienda, e quindi ricadiamo nella stessa formulazione della Commissione.

Le due formule quindi, praticamente, portano allo stesso risultato e per questo mi sembra preferibile la formula della Commissione, la quale, almeno, è più organica e logica. La formula è stata recentemente modificata dall'onorevole relatore; anch'io ritengo che sia più adeguato parlare di esercizio nel comune interesse, anziché di esercizio in conformità dei comuni interessi. Questa formula caratterizza anche meglio l'esercizio come mandato dell'altra parte.

Quali sono le conseguenze di questo esercizio per conto anche dell'altro contraente? Chi esplica un mandato è giusto che venga a subire le conseguenze dei propri atti. Quindi è implicita nell'esercizio di qualsiasi mandato la responsabilità, nel caso che non vi sia un buon adempimento. La legge ha voluto ribadire questo principio della responsabilità ed ha voluto trarre le conseguenze di questo principio nella seconda parte del primo comma. Sono norme implicite nell'esercizio del mandato e tutti riconoscono che questa formula nella legge non è inopportuna, anzi può servire ad eliminare controversie.

Altre controversie possono sorgere, oltre alla direzione dell'azienda, nel caso di compra-vendita di prodotti. Qui l'emendamento Lopardi coincide, nella sua formulazione pra-

tica, con il secondo comma del testo della Commissione. Aggiunge, però, un ulteriore comma, in cui si lascia la scelta, in caso di disaccordo, alla parte che vuole fare proprio l'affare. Io potrei accettare questa parte dell'emendamento Lopardi, in una formulazione che si inserisse meglio nel testo proposto dalla Commissione, in modo da evitare, anche in questo caso, discordie che porterebbero ad una lite, e da permettere, invece, una intesa diretta tra le parti, per eliminare le controversie. Quindi, accetto il quarto comma proposto dall'onorevole Lopardi, coordinato col secondo comma del testo proposto dalla Commissione.

Veniamo al terzo comma, che riguarda una questione importantissima e fondamentale: quella dei consigli di fattoria.

L'onorevole Miceli ha ricordato che nel primitivo testo, elaborato dal Ministero dell'agricoltura, erano contenuti effettivamente questi consigli di fattoria; sì, però in una formula ben diversa da quella del suo emendamento, perché si prevedevano poteri consultivi e non deliberativi.

Ritengo che il punto essenziale della questione non sia quello della esistenza del consiglio di fattoria, ma quello dei suoi poteri.

Non mi sembra possibile inserire in questa legge il consiglio di fattoria con poteri deliberativi. Abbiamo dato una responsabilità molto larga al concedente; abbiamo introdotto sostanzialmente un consiglio, cioè la riunione di tutti quanti i capoccia, ma con poteri consultivi.

Io accetto la formula proposta dalla Commissione; se occorre, si può farne un articolo a parte, onde mettere in rilievo l'importanza di questo organo.

Affidando poteri deliberativi, andremmo ancora più in là del potere di amministrare in due; cosa che appare perfettamente impossibile dal punto di vista pratico, e non congruente dal punto di vista giuridico.

D'altronde, la questione dei consigli dovrà essere affrontata in un campo molto più vasto, per tutte le imprese economiche, in generale. In quella sede, la Camera vedrà quale debba essere la forma e, soprattutto, se debbano avere semplicemente poteri consultivi o poteri deliberativi. Non stimo opportuno affrontare in questa sede una questione così grossa, che certamente sarà impostata, e forse tra non molto, davanti al Parlamento.

Sono contrario agli emendamenti proposti dagli onorevoli Ferraris Emanuele e

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

Tozzi Condivi. Quanto essi propongono di sopprimere è una conseguenza del principio di responsabilità che non può essere sminuito.

È stato detto che la formula della Commissione significa l'introduzione in ogni azienda di un dirigente tecnico: a mio avviso, tale formula non significa affatto ciò, ma significa che da parte del concedente o di un suo delegato deve essere data una conveniente direzione tecnica ed amministrativa. Il testo deve essere mantenuto con questa interpretazione particolare: non è che una conseguenza del primo comma, in cui si dice che chi esercita la direzione dell'azienda ha anche la responsabilità di questa direzione.

Credo che non si possa neppure accogliere l'emendamento Montanari, perché complica la struttura del contratto, introducendo delle nuove forme, che sono estranee allo stesso; verremmo a complicare ancora di più un ordinamento già abbastanza complicato.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, mantiene il suo emendamento?

MICELI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Zanfagnini?

ZANFAGNINI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole Sampietro Giovanni ha presentato il seguente emendamento al quarto comma dell'emendamento Zanfagnini:

«Dopo la parola: tecnico, aggiungere le altre: almeno diplomato, nominato dalle parti, la cui retribuzione graverà sulle spese di gestione aziendale»

Ha facoltà di svolgerlo.

SAMPIETRO GIOVANNI. Il mio emendamento è motivato dalla ragione per la quale, nel campo dell'agricoltura, effettivamente i tecnici non sono assorbiti, ma la legge non stimola neppure il campo idoneo per il loro assorbimento. Aziende industriali di dieci milioni hanno un ingegnere; aziende agrarie di 100-200 milioni non hanno quasi mai un tecnico e vanno avanti empiricamente.

È bene imporre questi tecnici soprattutto nelle aziende complesse, che non rappresentano soltanto pura agricoltura, puro esercizio di coltivazione, ma importano anche l'elaborazione dei prodotti, la loro vendita, i trattamenti speciali, gli spostamenti verso diversi indirizzi economici e perciò verso nuovi assetti aziendali ecc., e richiedono quindi delle cognizioni di carattere superiore. Noi avevamo sperato soprattutto nella istituzione della « condotta agraria ». Forse nella terza parte della riforma agraria si riuscirà ad inserire questa assistenza tecnica, ma poiché

un certo mondo (e, purtroppo, anche un mondo di ingegneri e di geometri) è contrario all'introduzione della « condotta », è bene che l'assorbimento avvenga fin d'ora, in via privata, da parte delle aziende agrarie.

Nel testo originario parlavo di un tecnico laureato. Riflettendo bene, osservo che soltanto se l'azienda è grande richiede effettivamente un laureato, mentre se è di media estensione, basta un perito agrario, cioè un diplomato. Ed allora modifico la mia dizione sostituendo alla parola « laureato », le altre: « almeno diplomato ».

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questo emendamento?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione, pur apprezzando le intenzioni dell'onorevole Sampietro, preferisce non appesantire eccessivamente la norma.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo alla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Lopardi, mantiene il suo emendamento?

LOPARDI. Lo mantengo, e chiedo che l'articolo 8 con l'emendamento sostitutivo da me proposto venga posto in votazione per divisione.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Ferraris?

FERRARIS. Mantengo il mio emendamento, in quanto la responsabilità del direttore dell'azienda è già stabilita nel primo comma.

PRESIDENTE. Onorevole Tozzi Condivi?

TOZZI CONDIVI. Dopo le dichiarazioni della Commissione, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Montanari?

MONTANARI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione. Per maggiore chiarezza propongo di prendere in considerazione gli emendamenti presentati e mantenuti in relazione ai singoli commi dell'articolo 8. In relazione al primo comma dell'articolo 8 (direzione del podere) vengono in considerazione i primi due commi dell'emendamento sostitutivo Grifone, i primi due commi dell'emendamento sostitutivo Zanfagnini e i primi tre commi dell'emendamento sostitutivo Lopardi. Sia la Commissione che il Governo sono contrari.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Noi del gruppo socialista voteremo a favore

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

dell'emendamento Grifone. Non ripeterò alla Camera le argomentazioni addotte a sostegno di questo emendamento; vorrei solo osservare al relatore per la maggioranza e al ministro che i loro argomenti mi sono apparsi speciosi, anzi sofisticati. Voi non pensate mai, in un contratto associativo fra due capitalisti, di indicare chi deve essere il direttore dell'azienda.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È sempre indicato.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Lo indica la legge.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Se due capitalisti conferiscono ciascuno un milione, nessuno porrà mai in una legge l'obbligo per uno dei due di essere direttore dell'azienda. La nostra legge, in alcuni contratti associativi, pone delle responsabilità a carico di alcuna delle parti, ma unicamente ai fini dell'interesse dei terzi, perché sono i terzi che devono essere sicuri di sapere chi è il responsabile in un rapporto associativo; ma le nostre leggi non si preoccupano mai di indicare chi deve tenere la direzione tecnica dell'azienda, lasciando alle parti la facoltà di scegliere il proprio direttore.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Non è esatto.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Onorevole ministro, è inutile che ella mi indichi il codice: io appartengo a quella categoria di uomini ai quali piace sempre di apprendere — e poi dai professori vi è sempre da apprendere! — però vorrei mi si indicasse esattamente il principio generale della nostra legge che pone due contraenti, che devono essere sullo stesso piano, l'uno in soggezione dell'altro. Su questo vorrei essere illuminato dai relatori per la maggioranza e dal ministro!...

Ritornando al mio argomento, poiché abbiamo due parti che si associano per la conduzione del fondo, o per la gestione di una azienda agricola, io mi domando perché noi dobbiamo formulare una legge e sancire in essa la direzione specificamente a beneficio di una delle parti. Non vedo il punto generale di diritto per cui noi dovremmo formulare una legge, nell'anno 1949, in un rapporto fra capitale e lavoro, ponendo la direzione a beneficio del concedente, cioè di colui che è proprietario della terra.

Prescindendo dalle ragioni sociali e dall'elevazione del lavoratore — questi sono miti, per alcuni di voi — in punto di diritto non vedo perché dobbiamo stabilire che il concedente debba essere il direttore dell'azienda. Quale obbligo giuridico noi abbiamo

e a quale canone fondamentale di legge dobbiamo adempiere per imporre quest'obbligo?

Questa è la risposta che io chiedo. La verità è che voi volete fare questa legge e volete lasciare su di essa il bollo feudale, cioè volete dare quel privilegio al proprietario della terra di poter egli dirigere l'azienda.

Se noi parlassimo di impegni dell'azienda mezzadrile di fronte ai terzi, potrei pensare a questa responsabilità, ma quando non si parla di responsabilità di fronte ai terzi, ma di direzione, voi volete conservare al padrone la possibilità di esercitare un potere nel senso di gestire l'azienda come vuole e come crede.

Non credo, poi, a quanto diceva l'onorevole Dominedò — con quel suo sofisma giuridico, intelligente, ma pur sempre sofisma — che non si tratta di capitale e lavoro, ma di considerare, nella specie, l'azienda come una impresa agricola, facendo così spostare il capitale terra nella impresa e considerando l'impresa pari al lavoro che fa il mezzadro.

Io vedo in ciò un capovolgimento della realtà, portato al di là delle nostre norme giuridiche; allora noi, qui, non facciamo delle leggi, diciamo delle parole prive di contenuto.

Onorevoli colleghi, la verità è una sola: che il proprietario della terra, se esercita la direzione mezzadrile, può mettere in condizione il mezzadro di uscire dopo un anno dalla terra, perché può rendere così dura la vita al mezzadro, che questi si vede costretto a lasciare la terra, onde quel « tempo indeterminato » che avete concesso, ve lo riprendete attraverso la direzione, e cioè continuate a togliere con la mano destra ciò che avete finto di dare con la mano sinistra, senza fare quindi un passo avanti in materia contrattuale nella conduzione agraria.

Per i motivi anzidetti, noi dichiariamo, intanto, che voteremo a favore dell'emendamento Grifone, perché questo risponde non soltanto ad un concetto sociale di elevazione dei lavoratori, ma anche ad un concetto giuridico che merita l'accoglimento della Camera.

MARABINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARABINI. Voterò a favore del testo Grifone, poiché ritengo che escludere il contadino dalla direzione del fondo — a parità di condizione col proprietario — rappresenti una palese infrazione alla nostra Costituzione, che sancisce, appunto, il diritto dei lavoratori di partecipare alla gestione dell'azienda.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

Ciò è riconosciuto non soltanto dalla nostra Costituzione, ma anche da economisti di valore, tra i quali lo stesso Presidente della Repubblica, professore Einaudi, il quale dichiarò nel 1945, che « non vedeva elementi tali da contestare la domanda dei mezzadri di avere voce nella direzione dell'azienda ». Il diritto del mezzadro di partecipare alla direzione dell'azienda, a parità di condizioni col proprietario, deriva da diverse considerazioni: anzitutto, il mezzadro partecipa al processo produttivo del podere, non solo col suo apporto di lavoro, ma anche con una parte del capitale di gestione, talvolta rilevante, vale a dire con scorte vive e morte, con una parte degli attrezzi, con il pagamento di imposte, ecc.. Anzi, si può affermare che, calcolando la forza del lavoro del mezzadro tradotta in salario ed aggiungendo a questo il capitale che il mezzadro è chiamato ad investire nella terra, la sua quota parte è sempre superiore a quella del proprietario.

Da un'indagine eseguita su un podere tipo di dieci ettari, si possono ricavare i seguenti risultati: per scorte vive (bestiame) la partecipazione del mezzadro è quasi sempre identica a quella del concedente; per scorte morte fisse, il proprietario paga 169 mila lire e il contadino 96.000; per le spese di gestione (concimi, attrezzi, ecc.), il proprietario spende 150.000 lire e il mezzadro vi concorre per lire 131.000. Per gli interessi sul capitale e anticipazioni (ivi comprese le imposte) il proprietario spende 55.000 lire e il colono concorre per 29.000 lire. Inoltre, il mezzadro immette la forza lavorativa, valutata in 760.000 lire.

Si potrebbe obiettare che, se il mezzadro concorre con la forza lavorativa, il proprietario conferisce la terra. Ma dall'indagine in questione risulta che al proprietario, per il fatto che conferisce la terra, viene riconosciuto un beneficio fondiario di 283.000 lire pari a 28.300 lire per ettaro, il che non è poco.

La conclusione è che, mentre il concorso del mezzadro è di 940.000 lire, per il proprietario è, invece, di 608.000. Quindi, onorevoli colleghi, dalle cifre risulta chiaramente che si sta commettendo contro il mezzadro una duplice ingiustizia, quella cioè di avergli prima negato il diritto di essere considerato come socio, ed ora quella di escluderlo dalla direzione dell'azienda.

Ma, oltre a queste considerazioni, altre ve ne sono, di notevole importanza, le quali consigliano di chiamare il mezzadro a par-

tecipare alla direzione dell'azienda. (*Commenti al centro e a destra*). Onorevoli colleghi, tengo a dichiararvi che qui, piaccia o non piaccia a voi, io reco quello che è il pensiero delle masse contadine. (*Proteste al centro e a destra*). Tengo a dichiararvi che voi, con le vostre interruzioni, non fate che rafforzare la mia tesi, cioè di volere voi asservire il mezzadro al padrone (*Rumori al centro e a destra*). Comunque, i dati sono talmente concreti che, nonostante le vostre interruzioni, non potete contestarli. Voi, inoltre, vivete lontani dalle masse e, quando le accostate, è solo per tenerle soggette. (*Proteste al centro e a destra*).

Ma esistono, dicevo, altre considerazioni di non minore importanza che consigliano di chiamare il contadino alla partecipazione della gestione dell'azienda. Queste considerazioni non sono soltanto di carattere sociale o morale, ma anche di interesse generale poiché, chiamando il mezzadro alla direzione dell'azienda, ciò assicura una ripresa, un miglioramento, uno sviluppo sicuro, nelle migliori condizioni morali e materiali di vita della popolazione, ed assicura altresì alla stessa produzione agricola dei vantaggi come li assicura all'intera collettività.

Io non voglio dilungarmi nel citare molti esempi, per avvalorare queste mie affermazioni; ma è sufficiente ricordare ciò che è accaduto a me personalmente. Io, come presidente di un istituto di beneficenza, sono stato chiamato ad amministrare diversi poderi. Quando ho preso l'amministrazione di questi poderi, essi erano ridotti a mal partito, non si poteva contare su una rendita. Ma quando ho chiamato i contadini a collaborare coll'amministrazione a pari condizioni, per studiare, per elaborare insieme i piani di produzione, allora i risultati di tale collaborazione si sono fatti sentire in modo positivo. I poderi che rendevano poco hanno cominciato a rendere meglio. Oggi si può calcolare su un reddito terriero sicuro.

Comunque, le considerazioni esposte trovano la loro logica affermazione in primo luogo per il semplice fatto che una gran parte della rendita agraria, cioè della ricchezza prodotta dall'agricoltura con il lavoro del contadino, non sarebbe più dispersa in maniera improduttiva, e quindi parassitaria, fuori del processo produttivo agricolo da una classe di assenteisti e in gran parte d'impreparati, come è avvenuto e come continua ad avvenire largamente nel nostro paese.

Onorevoli colleghi, nell'Emilia i contadini sono stati chiamati a partecipare alla dire-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

zione delle aziende: ebbene, in queste zone voi potete riscontrare un intenso progresso nella nostra agricoltura. Le nostre campagne sono state trasformate in veri giardini ed ivi si è realizzata una tra le più progredite agricolture di Europa. Guardate, invece, le regioni meridionali, là dove i contadini sono stati estraniati dalla direzione delle aziende, dove sono chiamati solo a prestare la loro forza bruta; ebbene, in queste regioni l'agricoltura è indietro di molti anni, ed indietro dal punto di vista sociale è rimasto anche il contadino, poiché non ha potuto usufruire dell'esperienza che può venire dal fatto di essere chiamato a partecipare con il suo cervello, con la sua responsabilità e con la sua iniziativa al processo produttivo della terra.

Vero è, onorevoli colleghi, che nel nostro paese, purtroppo, la grande maggioranza dei proprietari terrieri ignora non dico i sistemi moderni del processo produttivo agricolo, ma anche i più elementari precetti della lavorazione della terra.

Ed è a questa proprietà che voi volete concedere la direzione esclusiva dell'azienda!

D'altra parte, invece, abbiamo una massa di contadini dotati di coscienza sociale ed anche di tecnica superiore alla classe padronale. La massa dei contadini è attaccata alla terra, è appassionata del suo lavoro, è desiderosa di far progredire sempre più la propria terra, è ansiosa di approfondire in essa non solo le energie, ma anche quanto la scienza agraria ha messo a disposizione dell'uomo. Abbiamo una classe di contadini cosciente ed intelligente che chiede la creazione di corsi di specializzazione, di campi sperimentali; chiede di partecipare sempre più attivamente non solo con la sua fatica e con la sua esperienza, ma anche con la sua intelligenza, al progresso dell'agricoltura.

È appunto per queste considerazioni che ritengo assurdo e dannoso al miglior rendimento del podere stesso escludere il colono dalla direzione dell'azienda. Votare tale esclusione significa sostenere gli avanzi del feudalesimo, significa continuare a porre un freno al progresso agricolo e alla elevazione morale e materiale della classe dei contadini.

Onorevoli colleghi della maggioranza, io ho l'impressione che voi viviate distaccati dalle masse: se voi in queste ultime settimane vi foste trovati, come mi sono trovato io, in mezzo ai mezzadri e aveste loro esposto qual'è il vostro atteggiamento nella discussione di questi problemi, essi vi avrebbero certamente detto che voi li avete traditi

nelle loro speranze, nelle promesse che avete fatto prima del 18 aprile.

È per queste considerazioni, signor Presidente, che io voterò a favore dell'emendamento Grifone, sicuro di rendermi fedele interprete dei sentimenti dei mezzadri della mia contrada, che ho l'onore di rappresentare qui in Parlamento. (*Applausi all'estrema sinistra*).

ZANFAGNINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANFAGNINI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione sull'emendamento Grifone perché, pur ritenendo necessaria la condirezione, non ritengo che ad essa debba partecipare tutta la famiglia mezzadrile, ma soltanto — col concedente — il capo della famiglia mezzadrile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi dell'emendamento Grifone:

« La famiglia mezzadrile partecipa alla direzione dell'impresa a parità di diritti col concedente.

« Le modalità dell'esercizio della direzione sono determinate dal contratto collettivo e dalla convenzione ».

(*Non sono approvati*).

Passiamo ai primi due commi dell'emendamento Zanfagnini:

« Il capo della famiglia mezzadrile partecipa insieme col concedente alla direzione dell'azienda a parità di diritti.

« In caso di dissenso fra concedente e mezzadro nell'esercizio della condirezione decide l'ispettore agrario mandamentale ».

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Dichiaro a nome del mio gruppo di votare a favore dell'emendamento Zanfagnini in quanto esso traduce in atto ciò che il presidente della Commissione ha affermato: che la titolarità del diritto di direzione spetta ad entrambi i contraenti. L'onorevole Dominè si ferma alla affermazione sterile: l'emendamento ne trae le conseguenze.

Io ritengo che, come diceva l'onorevole Sansone, non bisogna fare questioni di lana caprina: attribuire un diritto e non consentire, poi, l'esercizio di questo diritto vuol dire praticamente non attribuire questo diritto.

Ricordo come la proposta della condirezione non sia stata avanzata solo dal nostro gruppo: essa è condivisa in linea di principio

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

ed in forma esplicita anche da quei rappresentanti della maggioranza che sono a più diretto contatto dei lavoratori. Leggo infatti all'articolo 8 delle proposte della L. C. G. I. L.: « La direzione tecnica e amministrativa del podere viene esercitata congiuntamente dal concedente e dal mezzadro, in conformità delle norme tecniche e dei comuni interessi e delle esigenze dell'impresa produttiva ».

Noi riteniamo che la formulazione dell'onorevole Zanfagnini possa, appunto, rappresentare una concreta soluzione, una possibilità pratica per l'attuazione di questo esercizio, quando attribuisce all'ispettore agrario il potere di dirimere le eventuali controversie. Contrariamente alle affermazioni dell'onorevole ministro, non crediamo possibile che su 500 mila mezzadrie, vi debbano essere 500 mila controversie!

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È la Costituzione che vieta le magistrature speciali!

MICELI. Noi riteniamo che la direzione debba essere un diritto di entrambi i contraenti; e desideriamo che non ci si fermi alla semplice affermazione della titolarità del diritto, ma se ne concretino le modalità di esercizio. L'esplicazione di questo esercizio potrà, poi, essere oggetto di una serena valutazione da parte dell'ispettore agrario.

Per questi motivi, noi voteremo a favore dell'emendamento Zanfagnini.

LOPARDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPARDI. In sostanza, da parte della maggioranza della Commissione e del ministro si è concluso contro il principio contenuto nell'emendamento Zanfagnini, per ragioni giuridiche da una parte, per ragioni tecnico-pratiche dall'altra. Il presidente della Commissione ha insistito sulla parte giuridica; l'onorevole ministro ha piuttosto fatto presente, oltre un dato di incostituzionalità, anche le enormi difficoltà di carattere tecnico che deriverebbero nella pratica dall'applicazione del principio della condirezione nella mezzadria.

Si è affermato dall'onorevole Dominèdo che la legge positiva non può fare delle dichiarazioni di principio, ma deve statuire su quella che è la *norma agendi* o la *facultas agendi*, nella pratica. Mi sembra che in questo tema, molto dibattuto in dottrina, specialmente dopo l'applicazione del codice civile attuale, che parla di « associazione », si ha il dovere di chiarire in modo definitivo quale sia il principio che regola la direzione del-

l'azienda mezzadrile anche in quella che è la titolarità e non soltanto di stabilire a chi spetti l'esercizio della direzione stessa.

A questo scopo ritengo che risponda il mio emendamento, che mantengo. Pur considerando i principi a cui si ispira l'emendamento Zanfagnini, mi asterrò dalla votazione su di esso.

DOMINÈDO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINÈDO *Relatore per la maggioranza*. La Commissione eleva formale riserva sull'emendamento Zanfagnini, ritenendo che il criterio accolto nel suo secondo comma sia in contrasto col principio di cui all'articolo 102 della Costituzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi dell'emendamento Zanfagnini dei quali ho dato poco fa lettura.

(*Non sono approvati*).

Passiamo ai primi tre commi dell'emendamento Lopardi, non accolto dalla Commissione né dal Governo.

MICELI. Chiedo che i tre commi siano votati separatamente.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione il primo comma:

« La direzione del podere spetta congiuntamente al concedente ed al mezzadro, e viene esercitata, sotto la sua personale responsabilità, ed in conformità dei comuni interessi e delle esigenze della tecnica agraria dal contraente più idoneo ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma:

« In caso di disaccordo sulla scelta, la direzione viene esercitata dal concedente, il quale ha l'obbligo di consultare il mezzadro ed è direttamente responsabile rispetto allo stesso delle decisioni non prese di comune accordo. Il concedente che non presti conveniente direzione tecnica ed amministrativa del podere è tenuto al risarcimento dei danni verso il mezzadro ».

(*Non è approvato*).

Passiamo al terzo comma:

« Nel caso in cui non venga personalmente esercitata dal concedente, o non venga da lui affidata a tecnico agrario iscritto agli albi professionali, la direzione del podere viene assunta dal mezzadro ».

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Dichiaro che voteremo a favore di questo comma e riteniamo che a noi si debbano associare molti dei deputati di maggioranza. Quando il concedente non esercita personalmente la direzione e non sente nemmeno il bisogno di affidare questa direzione ad una persona competente, cioè ad un tecnico agrario, non ha il diritto di esercitare la direzione stessa. Infatti in questo caso si avrebbe un danno per l'azienda, perché mancherebbe il concedente che ha diretti interessi e mancherebbe anche una persona idonea all'esercizio della direzione. Ciò produrrebbe un danno per l'azienda e, conseguentemente, per il mezzadro.

Ci rivolgiamo anche a coloro che sempre patrocinano l'occupazione dei tecnici agrari, ricordando che è questo il momento di dimostrare, coi fatti, che si vuole veramente valorizzare questa categoria.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Anche noi voteremo a favore di questo comma, per due considerazioni: non vogliamo anzitutto che i vari baroni e i vari marchesi possano amministrare i loro fondi attraverso i fattori. Se la Camera crede che il concedente possa starsene tranquillamente a Roma, a Milano o a Napoli, e la azienda possa andare avanti tranquillamente senza la direzione del mezzadro, respinga il comma. Ma se vogliamo veramente ritenere che il concedente dia un apporto di lavoro attraverso l'impresa agricola, così come sosteneva con molta audacia il presidente della Commissione, onorevole Dominedò, noi dovremmo approvare questo terzo comma proposto dall'onorevole Lopardi.

ZANFAGNINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANFAGNINI. Voteremo a favore di questo comma, e mi sembra che dovrebbero votare a favore, se vogliono essere coerenti con se stessi, anche coloro che distinguono la titolarità dall'esercizio del diritto, perché o questa distinzione fra titolarità ed esercizio è un'affermazione che rimarrà sulla carta, cioè una distinzione vaga e fumosa vuota di senso e che non ha nessun contenuto concreto, oppure è una distinzione reale, ed allora dobbiamo prevedere i casi in cui alla direzione del concedente subentra la direzione del mezzadro. Mi sembra che un comma così ovvio come

questo in cui si dice che quando il concedente non esercita personalmente la direzione e non l'affida nemmeno ad un tecnico agrario, questa dovrà passare di diritto al mezzadro, debba trovare l'unanimità dei consensi, ed è per questo che il nostro gruppo voterà a favore.

PRESIDENTE. A ben vedere, il terzo comma dell'emendamento Lopardi, specie dopo la non approvazione dei primi due commi, è sostanzialmente aggiuntivo rispetto al testo della Commissione: se fosse approvato, dovrebbe essere inserito dopo il primo periodo del primo comma di quest'ultimo, periodo che, secondo gli emendamenti proposti dalla Commissione stessa, suona così:

« La direzione del podere viene esercitata nel comune interesse dal concedente sotto la sua responsabilità, personalmente o a mezzo di un suo delegato, secondo le esigenze della tecnica agraria, consultando il mezzadro e ispirandosi al concetto della collaborazione ».

Occorrerà quindi votare per primo questo periodo.

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Noi voteremo contro la formulazione di questa parte dell'articolo 8, perché ci sembra che con essa si voglia gettare polvere negli occhi degli ingenui. Come diceva l'onorevole ministro e lo stesso relatore per la maggioranza, la mezzadria è un'associazione assimilabile, a tutti gli effetti, alle altre associazioni: è allora evidente che colui che ha il mandato di esercitare la direzione, non la esercita esclusivamente per i propri interessi, perché in questo caso mancherebbe la caratteristica dell'associazione, e quindi è superflua la benevola aggiunta « esercita nel comune interesse ». Il fatto di voler parlare di una consultazione del mezzadro come parziale condirezione, mi sembra assolutamente ridicolo. L'onorevole ministro, che è dotato di uno spirito così realistico, ha affermato che la condizione solleverebbe 500.000 contestazioni. Si propone la consultazione perché si è certi che questa non farà succedere queste contestazioni? Ma allora non si parli di condirezione. La consultazione è assolutamente inutile, perché il proprietario farà sempre come ha deciso. Per questi motivi noi voteremo contro il testo ora letto dall'onorevole Presidente.

LOPARDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

LOPARDI. Voterò contro il testo della Commissione specialmente perché anche il codice civile vigente parla di « associazione ». Si deve tener presente, inoltre, che dal diritto romano (da Gaio, a Ulpiano e a Celso) al diritto bizantino (Taleleo), al diritto comune (la Glossa, Bartolo, il cardinal Mastica, lo Zanchio, Donello, Cuiacio), al diritto moderno (codice civile austriaco, codice parmense, codice estense), si è ritenuto sempre essere la mezzadria un contratto di società vero e proprio.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. No! Gaio dice *quasi societatis jus*.

LOPARDI. Ma il « quasi » è superato. Il diritto (caro Germani, ella me lo insegna) perché si abbia locazione, vuole che la *merces*, cioè il prezzo, sia certo: *Nisi merces certa sit non videtur locatio et conductio contrahi*. Non essendo la *merces*, nella mezzadria, certa, si deve dedurre trattarsi di una società vera e propria. Per queste ragioni, trattandosi di un contratto di società, avrebbe dovuto affermarsi il principio della condirezione. Il testo della Commissione non ha ritenuto, invece, di accogliere tale principio. Perciò voterò contro di esso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo periodo del primo comma del testo emendato dalla Commissione, di cui ho dato poco fa lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma dell'emendamento sostitutivo Lopardi:

« Nel caso in cui non venga personalmente esercitata dal concedente o non venga da lui affidata a tecnico agrario iscritto agli albi professionali, la direzione del podere viene assunta dal mezzadro ».

(Non è approvato).

Passiamo al secondo periodo del primo comma del nuovo testo della Commissione:

« Il concedente che non eserciti conveniente direzione è tenuto al risarcimento dei danni verso il mezzadro ».

Onorevole Ferraris, trasferisce su questo nuovo testo la sua proposta di soppressione?

FERRARIS. Sì, signor Presidente.

GIACCHERO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACCHERO. Voterò a favore della soppressione del secondo periodo del primo comma, in quanto lo ritengo, per un certo verso, inutile, e per altro verso pericoloso.

Inutile, in quanto il concetto di responsabilità è già affermato nella prima parte del comma; pericoloso, perché per la sua forma vaga può essere motivo di controversie, di cui questa legge certamente non ha bisogno. Infine, mi pare che, dopo la votazione fatta dianzi, per cui la Camera si è già pronunciata, questo emendamento debba essere, per un minimo di coerenza, accettato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo periodo del testo della Commissione testè letto, del quale l'onorevole Ferraris propone la soppressione.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma dell'articolo 8:

« Nella compra-vendita di cose o prodotti, che sia compiuta nel comune interesse, il mezzadro ha diritto di partecipare alle relative operazioni insieme col concedente ».

A questo punto vengono in considerazione il quarto e il quinto comma dell'emendamento Lopardi:

« Le compra-vendite ed i conferimenti di cose e di prodotti compiuti nel comune interesse dovranno essere eseguiti di comune accordo, con la partecipazione di entrambi i contraenti.

Per gli atti di vendita, in caso di disaccordo tra le parti, l'una ha facoltà di far propria così per gli utili come per le perdite, l'operazione proposta dall'altra ».

La Commissione ha dichiarato di accettare la ragione e il senso. Ora deve pronunciarsi più esplicitamente.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione ritiene che le esigenze contenute in questi due commi dell'emendamento Lopardi trovino sufficiente soddisfazione nel secondo comma del testo della Commissione, oltre che nei principi, a proposito dei quali ho ricordato in particolare le norme sulla soccida.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il quarto comma dell'emendamento Lopardi corrisponde a quello proposto dalla Commissione: la formulazione è diversa, però il contenuto è lo stesso. Ho detto che preferisco quello della Commissione.

Non sarei contrario al quinto comma, se, invece di « disaccordo », si parlasse di « disparere » e se questa norma potesse essere innestata nel secondo comma del testo della Commissione.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

LOPARDI. Non faccio questione di parole.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Comunque mi rimetto alla Camera.

Tengo a fare una precisazione, che ho ommesso nella precedente dichiarazione. Siccome si era fatto cenno alla compra-vendita del bestiame, il riferimento al contratto di soccida deve essere esplicitamente fatto, perché sarà quello che regolerà il rapporto. Quindi, in questo comma noi non consideriamo questa parte del rapporto contrattuale, in cui si inserisce un rapporto di soccida. Su questo punto mi associo a quanto ha detto il relatore.

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Noi siamo favorevoli a questo emendamento Lopardi, perché riteniamo che esso precisi con chiarezza i diritti del mezzadro nelle compravendite. Riteniamo che la Commissione e l'onorevole ministro, i quali hanno sempre espresso la necessità che la legge sia precisa, non debbano e non possano essere sodisfatti della formulazione del testo del secondo comma proposto dalla Commissione. Quando si dice che il mezzadro ha diritto di partecipare alle relative operazioni, che cosa si vuole intendere? Forse partecipazione fisica, l'assistenza personale alla compravendita? Ma questa partecipazione, come la consulenza del primo comma, non ha alcun valore, perché il proprietario farà sempre come più gli aggrada. Oppure è partecipazione ai risultati della compravendita: ma ciò è un diritto del mezzadro, e non incide sullo svolgimento dell'operazione.

A prescindere dalla correzione, suggerita dall'onorevole ministro, che possiamo anche accettare — cioè la sostituzione della parola « disaccordo » con la parola « disparere » — l'emendamento Lopardi parla di un comune accordo, che rende possibile l'operazione.

Se si vuole che questa legge sia operante, senza dar luogo a molte controversie, riteniamo necessario perfezionare il testo dell'articolo 8 con gli emendamenti proposti dall'onorevole Lopardi.

GUI. Chiedo che i due commi dell'emendamento Lopardi siano votati separatamente.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione il quarto comma dell'emendamento Lopardi:

« Le compravendite ed i conferimenti di cose e di prodotti compiuti nel comune interesse dovranno essere eseguiti di comune

accordo, con la partecipazione di entrambi i contraenti ».

(*Non è approvato*).

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Siccome il quinto comma dell'emendamento Lopardi è integrativo (e quindi aggiuntivo) del secondo comma del testo della Commissione, mi permetto di chiedere che sia posto in votazione prima il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Esatto.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Il testo Lopardi, secondo quanto osservava l'onorevole ministro, dovrebbe essere mutato, allo scopo di armonizzarsi con la precedente disposizione, dove si contempla il diritto del mezzadro di partecipare alle « operazioni » di compra-vendita: e cioè, piuttosto all'aspetto commerciale delle trattative che non alla formazione del negozio giuridico. Sostituendo quindi « disparere » a « disaccordo » diremmo: « In caso di disparere tra le parti, l'una ha facoltà di far propria, ecc. ».

LOPARDI. Accetto.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo allora in votazione il secondo comma nel testo proposto dalla Commissione:

« Nella compra-vendita di cose o prodotti, che sia compiuta nel comune interesse, il mezzadro ha diritto di partecipare alle relative operazioni insieme col concedente ».

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Lopardi con la modifica introdotta dalla Commissione e accettata dallo stesso onorevole Lopardi:

« In caso di disparere fra le parti, l'una ha facoltà di far propria, così per gli utili come per le perdite, l'operazione proposta dall'altra ».

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma dell'articolo 8:

« Nel caso in cui più poteri concessi a mezzadria costituiscano un complesso aziendale unitariamente organizzato, il concedente, prima dei periodi di semina e di raccolta e quando debbano prendersi importanti decisioni di carattere generale, riunirà, insieme con i dirigenti tecnici, tutti i reggitori per consultarli sulle questioni tecnico-economiche che interessino tutta l'azienda ».

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

A questo comma sono stati presentati vari emendamenti relativi ai consigli di cascina, ecc. Prima di tutto dobbiamo considerare i commi terzo, quarto e quinto dell'emendamento presentato dagli onorevoli Grifone, Miceli, Capalozza, Gullo, Sansone e Coppi Ilia:

« Nelle aziende composte da più poderi è istituito il consiglio di fattoria o di azienda con compiti consultivi e deliberativi sui problemi tecnici, economici ed organizzativi dell'azienda.

« Del consiglio fanno parte il concedente, il tecnico ed i rappresentanti eletti dai mezzadri e dagli altri lavoratori dell'azienda di età superiore ai 18 anni.

« La composizione e le attribuzioni del consiglio sono determinate dal contratto collettivo, il quale stabilisce altresì il numero minimo di poderi necessario affinché la costituzione del consiglio abbia luogo ».

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE, *Relatore di minoranza*. Noi siamo favorevoli all'emendamento Grifone per l'istituzione dei consigli di cascina. Rileggevo poc'anzi, dietro la... guida dell'onorevole Dominedò, l'articolo 46 della nostra Costituzione che stabilisce: « Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende ». E mi domandavo: perché non possiamo stabilire fin da ora i principi e i modi attraverso i quali si deve effettuare la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende agricole? Non è detto che occorre una legge generale per i consigli di gestione e di fattoria (ed ecco l'errore dell'onorevole Dominedò). La Costituzione vuole che i lavoratori siano chiamati a collaborare, e demanda alle leggi ordinarie il compito di stabilire « modi » e « limiti » della collaborazione.

Ora che siamo qui a formulare una legge che attiene alla collaborazione dei lavoratori dell'agricoltura possiamo benissimo stabilire i modi e i limiti di questa collaborazione nella gestione dell'azienda. Perché l'onorevole Dominedò pretende che vi sia prima una legge che regoli in via generale i consigli di gestione? Ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione abbiamo l'obbligo di regolare in questa sede legislativa i consigli di fattoria.

Secondo l'onorevole ministro nel testo della Commissione (ultimo comma dell'articolo 8) vi è un qualche cosa che in definitiva è un consiglio di fattoria. Il ministro ha anche accennato al problema di fondo, cioè se i consigli di fattoria debbano avere un potere soltanto consultivo, oppure anche deliberativo. Ma la dizione usata nell'articolo 8 non dà ai consigli di fattoria né l'uno né l'altro potere: è semplicemente una lustra che si vuol dare al mezzadro; il dire che il proprietario può, quando devono prendersi importanti decisioni, riunire i reggitori per consultarli non significa perfettamente niente, perché egli potrà consultarli solo se lo crederà, così come fa ora.

Quindi, dire che il consiglio di fattoria è in questa espressione dell'ultimo comma dell'articolo 8 del testo della Commissione a me sembra, non dico una eresia, ma un qualche cosa fuori della realtà, perché qui non si dice né più né meno di ciò che avviene quotidianamente ora, e cioè che il concedente può consultare il mezzadro.

Noi desideriamo, attraverso i consigli di fattoria, dare la possibilità ai lavoratori non soltanto di dare i loro consigli, ma di collaborare alla direzione effettiva, alla gestione effettiva dell'azienda, cioè consentire che il lavoro abbia preminenza nell'azienda agricola, così come in ogni azienda che trae dal lavoro la forza della propria attività.

Perciò, noi siamo favorevoli all'emendamento Grifone e respingiamo il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i commi terzo, quarto e quinto dell'emendamento Grifone dei quali ho dato poco fa lettura.

(Non sono approvati).

Passiamo all'emendamento Zanfagnini, commi quarto e quinto:

« Nel caso di più poderi concessi a mezzadria costituenti un unico complesso aziendale; unitariamente organizzato, è istituito un consiglio di fattoria composto del concedente, di un tecnico e dei rappresentanti di tutte le famiglie mezzadrili, con funzioni deliberative per tutto ciò che concerne la direzione del complesso aziendale.

« Il concedente conta per tanti voti quanti sono quelli dei rappresentanti le famiglie mezzadrili, il tecnico conta per un voto ».

ZANFAGNINI. Chiedo di parlare per proporre modificazioni al mio emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

ZANFAGNINI. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, mi sembra che vi dovrebbe essere la possibilità di un accordo. In sostanza, egli ha detto che nel testo della Commissione anche senza l'espressione « consiglio di fattoria », sostanzialmente si configura un consiglio di fattoria nel caso di un unico complesso aziendale. L'onorevole ministro ha detto che la questione di sostanza sorge allorché il mio emendamento parla di funzioni deliberative.

Propongo ora che, all'espressione « funzioni deliberative », sia sostituita l'altra « funzioni consultive ». Il resto dell'emendamento rispecchia sostanzialmente il pensiero della Commissione.

Va da sé che usando l'espressione « con funzioni consultive », cade di conseguenza l'ultimo comma, dove si parla di sistema di votazione, che pertanto ritiro. A me sembra che, posta in questi termini, la cosa possa andare; ché se non vogliamo accettare l'espressione « consiglio di fattoria », allora vuol dire che il testo della Commissione significherebbe qualche altra cosa che non è precisamente ciò che intendeva dire l'onorevole ministro, quando parlava nel suo progetto originario di consiglio di fattoria con funzioni consultive.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sul nuovo testo Zanfagnini?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Nella sostanza, mi pare che le tesi sono così vicine che non è il caso d'insistere in un divario che non mi pare abbia valore concettuale. Dal punto di vista formale, la Commissione preferisce infatti il proprio testo, che è stato molto elaborato.

ZANFAGNINI. Io rinuncerò d'ora in poi ad ogni emendamento!

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho già detto che sostanzialmente il terzo comma del testo della Commissione prevede il consiglio di fattoria. Dal punto di vista formale, quando vi sarà una legge generale che darà a questa organizzazione le sue norme particolari, noi la estenderemo a tutti i campi di conduzione agricola.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Il consiglio di fattoria era già stato ammesso dal ministro. Il testo era il seguente: « Nel caso di più poteri concessi a mezzadria che costituiscono un complesso aziendale unitariamente organizzato, può essere costituito un consiglio di fattoria con

funzioni consultive ». Noi oggi riprendiamo il testo del ministro e lo facciamo nostro. Forse il ministro voterà contro se stesso. Se il ministro ritiene che siano successi dei fatti nuovi da quando ha scritto ed affermato ciò che ho letto, ha il dovere di precisarlo. Comunque, noi chiediamo su questo emendamento la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul nuovo testo dell'emendamento Zanfagnini.

« Nel caso di più poteri concessi a mezzadria costituenti un unico complesso aziendale, unitariamente organizzato, è istituito un consiglio di fattoria composto del concedente, di un tecnico e dei rappresentanti di tutte le famiglie mezzadrili, con funzioni consultive per tutto ciò che concerne la direzione del complesso aziendale ».

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	293
Maggioranza	147
Voti favorevoli	135
Voti contrari	158

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alicata — Ambrico — Am-brosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Angelini — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arata — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Artale — Audisio — Azzi.

Baglioni — Bagnera — Baldassari — Bal-duzzi — Barbieri — Bavaro — Belliardi — Belloni — Bellucci — Beltrame — Benvenuti — Bernieri — Bersani — Berti Giuseppe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchi Bianca — Bianco — Biasutti — Bima — Boldrini — Bontade Margherita — Bottonelli — Buc-ciarelli Ducci — Burato.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

Cagnasso — Calandrone — Calosso Umberto — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Capua — Cara — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Ceccherini — Cerabona — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Chiesa Tibaldi Mary — Chiostergi — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clerici — Clocchiatti — Coli — Colleoni — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Cornia — Corona Achille — Cortese — Cotani — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cucchi.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — Dami — D'Amico — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Michele — De Palma — De Vita — Diaz Laura — Di Donato — Di Leo — Di Mauro — Dominedò — Donatini — Dossetti.

Ermini.

Fabriani — Fadda — Farinet — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fina — Firrao Giuseppe — Floreanini Della Porta Gisella — Fora — Franceschini — Franzo — Fumagalli.

Galati — Gallico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Garlato — Gasparoli — Gennai Tonietti Erisia — Germani — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giolitti — Girolami — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grassi Luigi — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui.

Helfer.

Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Malfa — La Marca — La Rocca — Larussa — Latanza — Latorre — Lazzati — Lettieri — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi.

Maglietta — Magnani — Maniera — Manironi — Marabini — Marazzina — Martinelli — Martini Fanoli Gina — Marzi Domenico — Massola — Mastino Gesumino — Mattei — Matteotti Carlo — Maxia — Melis — Messinetti — Miceli — Micheli — Migliori — Minella Angiola — Momoli — Montanari — Monterisi — Montini — Moranino — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino.

Natali Ada — Natoli Aldo — Negri — Nicotra Maria — Numeroso.

Olivero — Orlando — Ortona.

Pacati — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Paolucci — Pastore — Pelosi —

Perlingieri — Petrilli — Petrucci — Piasenti Paride — Pieraccini — Pierantozzi — Pignatelli — Pignatone — Polano — Ponti — Pucci Maria — Pugliese.

Quintieri.

Rapelli — Reali — Reggio D'Acì — Reposi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Rivera — Roasio — Rocchetti — Rocco — Rossi Maria Maddalena — Roveda — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Saggin — Sailis — Salerno — Salvatore — Sampietro Giovanni — Sannicolò — Sansone — Santi — Scalfaro — Scappini — Scarpa — Schiratti — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Silipo — Sodano — Spallone — Spataro — Spiazzi — Spoleti — Storch — Stuardi — Suraci.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Tavian — Terranova Raffaele — Togliatti — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Treves — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Turchi Giulio — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Venégoni — Visentin Angelo — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zagari — Zanfagnini Umberto — Zerbi.

Son in congedo:

Campilli — Caiati — Chieffi.

Di Vittorio.

Lombardini — Lombardo Ivan Matteo.

Pera.

Vigo.

Si riprende la discussione del disegno di legge sui contratti agrari.

PRESIDENTE. Essendo stato respinto l'emendamento Zanfagnini si intendono implicitamente respinti, perché assorbiti, anche gli emendamenti Sampietro Giovanni e Lopardi, nella parte in cui si accenna alle funzioni deliberative del consiglio di cascina. L'onorevole Lopardi è d'accordo?

LOPARDI. Sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma nel testo della Commissione:

« Nel caso in cui più poteri concessi a mezzadria costituiscano un complesso aziendale unitariamente organizzato, il concedente, pri-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

ma dei periodi di semina e di raccolta e quando debbano prendersi importanti decisioni di carattere generale, riunirà, insieme con i dirigenti tecnici, tutti i reggitori per consultarli sulle questioni tecnico-economiche che interessino tutta l'azienda ».

(È approvato).

Poiché l'onorevole Montanari non è presente, si intende che abbia ritirato il suo emendamento inteso ad aggiungere, dopo le parole: « il concedente », le altre: « è tenuto ad investire annualmente il 2 per cento del prodotto

lordo vendibile di parte padronale in opere ed iniziative atte a sviluppare la preparazione tecnica e culturale dei giovani ».

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,20.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI